

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

art. 1	La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
art. 2	La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, stipulata a New York il 20/11/1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
art. 3	La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze.
art. 4	La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

DIRITTI

Art. 1	Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
Art. 2	La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Art. 3	Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Art. 4	Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti attivano con gli studenti, nell'ambito dei consigli di classe, un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
Art. 5	Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti e/o i genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Art. 6	Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
Art. 7	Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
Art. 8	La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive-integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica, attraverso l'istituzione in corso d'anno di opportuni corsi, piani di lavoro individualizzati e specifici progetti; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; a tal fine la scuola elabora specifici progetti; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, anche attraverso la cura e la messa in opera di uno specifico progetto.
Art. 9	La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione o di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto.
Art. 10	E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola stessa, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Gli studenti promotori delle suddette iniziative sono tenuti a presentare specifica richiesta al Consiglio di Istituto, cui spetta
Art. 11	Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

DOVERI

Art. 12	Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Art. 13	Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1
Art. 14	All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunica l'orario giornaliero, la disciplina delle assenze e dei ritardi, nonché le norme regolamentari per l'accesso alla biblioteca e ai laboratori. Gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni organizzative e di sicurezza: a) Al suono della prima campanella, gli alunni accedono ordinatamente alle rispettive classi. b) Gli studenti sono tenuti a restare nelle aule loro assegnate per il periodo che va dall'inizio al termine delle lezioni (fatta eccezione per l'intervallo); eventuali uscite dall'aula in momenti diversi da quelli dedicati alla ricreazione, devono essere effettuate singolarmente e necessitano dell'autorizzazione dell'insegnante, mentre l'ingresso in aule differenti dalla propria deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico; in particolare, gli studenti sono tenuti a restare all'interno dell'aula loro assegnata durante il cambio d'ora. c) La ricreazione a un momento di pausa dell'attività didattica durante il quale è richiesto un comportamento corretto. d) Le alunne e gli alunni sono tenuti a servirsi esclusivamente dei servizi igienici loro riservati. e) Gli studenti sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia nelle classi, nei corridoi e in tutti i locali della scuola. f) Gli studenti sono tenuti, nei vari momenti della vita scolastica, a rispettare le indicazioni e gli inviti dei docenti e del personale tutto. g) E' vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico (aule, corridoi, bagni).
Art. 15	Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a non danneggiare banchi, sedie e altre suppellettili, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, rispettando l'ambiente di vita e di lavoro.
Art. 16	Gli studenti condividono la responsabilità a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita nella scuola.

DISCIPLINA

La violazione dei doveri configura mancanza disciplinare

Art. 17	<p>Mancanze disciplinari Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 249/98, si configurano quali mancanze disciplinari i seguenti comportamenti.</p> <p>a) ritardi non giustificati b) assenze non giustificate c) assenze ripetute d) saltuario assolvimento degli impegni di studio e) comportamenti lesivi dell'altrui dignità e personalità f) comportamenti che ledano l'esercizio della libertà di apprendimento a/o di insegnamento o che limitino od impediscano il regolare svolgimento delle attività; g) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto; h) comportamenti che mettano in pericolo integrità o ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture, i macchinari, i sussidi didattici. i) comportamenti lesivi della qualità della vita nella scuola e della accoglienza dell'ambiente scolastico (rumore, rifiuti, fumo, ecc...) j) compimento di reati o atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone.</p>	Art. 20	<p>Difesa Lo studente, prima che venga irrogata la sanzione, a sempre invitato ad esporre le proprie ragioni e può indicare eventuali testimoni che assumeranno la responsabilità della veridicità di quanto affermano. La falsa testimonianza configura mancanza disciplinare.</p>
Art. 18	<p>Provvedimenti disciplinari Allo studente che realizzi comportamenti configurabili quali mancanze disciplinari, sono arrogate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) ammonizione verbale b) ammonizione scritta c) allontanamento dalla lezione e svolgimento, durante l'ora nella quale a irrogata la sanzione, di attività alternativa. L'attività alternativa può consistere: -nell'affidamento dello studente a un docente se a disposizione, preferibilmente della classe di appartenenza, con il quale svilupperà attività di studio o ricerca; -nell'affidamento dello studente al docente a disposizione del CIC per lo sviluppo delle attività progettate nel suo ambito; d) attività diretta alla riparazione dei danni causati al patrimonio scolastico per il ripristino della funzionalità o estetica dei beni danneggiati (fuori dagli orari di lezione); e) allontanamento dalla comunità scolastica.</p>	Art. 21	<p>Attività sostitutive ai provvedimenti disciplinari Allo studente a sempre offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari in attività in favore della comunità scolastica. Il tipo di attività (pulizia, manutenzione, biblioteca, ecc.), i tempi e le modalità del suo svolgimento, saranno di volta in volta stabilite dal Dirigente Scolastico, dopo aver sentito lo studente ed eventualmente il docente interessato. In ogni caso le attività sostitutive non possono svolgersi durante le ore di lezione.</p>
Art. 19	<p>Organi competenti, fattispecie e procedure In caso di violazioni di non grave entità si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell' Art.18. In caso di comportamenti che ledano l'esercizio della libertà di apprendimento a/o di insegnamento o che limitino od impediscano il regolare svolgimento delle attività (Art.17 lett.e) si applica la sanzione di cui all' Art. 18, lett.c. La sanzione è annotata sul registro di classe. In caso di comportamenti che ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture, i macchinari, i sussidi didattici (Art.17 lett.h), si applica la sanzione di cui all'Art.18 lett.d. La sanzione è irrogata, secondo i criteri di cui all'Art. 21 (<i>Attività sostitutive</i>) dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su segnalazione del personale scolastico. La sanzione è comunicata alla famiglia e menzionata nel curriculum dell'alunno. Qualora non sia possibile la riparazione diretta del danno, a applicata una pena pecuniaria di ammontare pari al valore del danno oggettivamente accertato e valutato. Qualora, date le circostanze, e solo in casi eccezionali, sia impossibile individuare il diretto responsabile del danno, la classe o le classi che hanno utilizzato il bene danneggiato, ovvero l'intera comunità degli studenti, e responsabile oggettivamente del danno ed a tenuta a risarcirlo. Ferma restando la responsabilità civile prevista dalla vigente normativa a carico del personale scolastico, è fatta salva altra diversa responsabilità eventualmente accertata. In caso di infrazioni disciplinari reiterate o di entità giudicata grave, avuto riguardo alla lesione di diritti altrui e degli interessi della comunità scolastica, si applica la sanzione di cui all'Art.18 lett.e). Essa è applicabile anche in casi in cui lo studente si sottragga alle attività alternative o sostitutive. La sanzione, di durata non superiore a 15 giorni, a irrogata dal Consiglio di Classe, comunicata alla famiglia e menzionata nel curriculum dell'alunno.</p>	Art. 22	<p>Provvedimenti disciplinari e credito scolastico Tenendo conto che, ai sensi del D.P.R. 23 Luglio 1998 n. 323 (Regolamento recante le disposizioni attuative della L. 10 dicembre 1997 "<i>Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore</i>"), il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole un apposito punteggio denominato credito scolastico e che tale punteggio tiene in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere d) e) e ss. dell'Art. 18 rappresenta un criterio per la riduzione o la esclusione del credito nell'anno nel quale la sanzione a irrogata.</p>
Art. 19	<p>In caso di compimento di atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità della situazione di pericolo. In tale ipotesi, il Consiglio di Classe si riunisce e può deliberare (allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella scuola, lo studente può iscriversi ad altro Istituto.</p>	Art. 23	<p>Impugnazioni In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 6 giorni, a ammesso ricorso agli Organi interni, per un periodo superiore a 6 giorni è ammesso il ricorso all'Organo Provinciale. Contro tutte le altre sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente, entro 3 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia istituito e disciplinato secondo il successivo Art.24.</p>
Art. 25		Art. 24	<p>Organo di garanzia L'organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico, 2 Studenti, 1 Docente, 1 genitore, 1 Membro del personale amministrativo o ausiliario nominati dal Consiglio d'Istituto. E' presieduto dal Presidente del C.d.I. L'organo di garanzia ha durata annuale e deve riunirsi entro 5 giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria della scuola. Qualora un membro dell'organo sia in conflitto di interessi, esso sarà sostituito dal supplente appartenente alla rispettiva categoria e designato secondo le stesse modalità di cui sopra. L'organo delibera immediatamente e in via definitiva adottando ogni iniziativa idonea a pervenire ad un'equa decisione, compresa l'audizione dello studente, di eventuali testimoni o di altre persone che abbiano interesse ad intervenire, l'acquisizione di documenti, ecc. L'organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R 249/98). In tal caso si applicano le stesse norme procedurali indicate nei commi precedenti.</p>
Art. 25		Art. 25	<p>Norma finale L'organo di garanzia provvede a relazionare a consuntivo annualmente.</p>

ASSEMBLEE

Art 27

ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti; il Dirigente Scolastico a tenuto a verificare la legittimità della richiesta.

La raccolta di firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.

L'ordine del giorno precedentemente discusso in assemblee di classe e la data dell'assemblea devono essere presentate al Dirigente Scolastico con un anticipo di cinque giorni.

Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data e del locale in cui si terrà l'assemblea.

L'Assemblea di Istituto può avere luogo una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Sono consentite assemblee al di fuori delle ore di lezione e comunque subordinate alla disponibilità dei locali e alla autorizzazione del Dirigente Scolastico. Non può essere tenuta nessuna assemblea nelle ore di lezione nei trenta giorni precedenti la chiusura dell'anno scolastico.

L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; deve nominare un Preside e un Segretario la cui carica potrà essere annuale o temporanea. Durante la stessa sarà redatto un regolare verbale sottoscritto dallo studente che ha presieduto l'assemblea, dal quale risulti l'andamento della discussione, i termini e i risultati delle votazioni sulle proposte che sono state dibattute.

Alle assemblee, previa delibera favorevole del Consiglio di Istituto, gli studenti potranno chiedere la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici e professionali per approfondire temi già oggetto di discussione con gli insegnanti.

Gli studenti potranno chiedere, a maggioranza assoluta, che le ore destinate all'assemblea vengano utilizzate per lavori di gruppo, seminari o altre attività culturali.

All'assemblea hanno diritto di assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.

Il Dirigente Scolastico ha poteri di intervento nei casi di violazione di regolamento o constatata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea.

L'Assemblea di istituto, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, può articolarsi in assemblea di classi parallele.

Art 28

ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE

Lo svolgimento delle assemblee di classe a soggetto ai seguenti pre-requisiti formali, obbligatori per tutti:

- 1) l'assemblea va richiesta con almeno cinque giorni di anticipo utilizzando l'apposito modulo disponibile in Segreteria;
- 2) la richiesta deve contenere l'ordine del giorno e deve essere firmata in calce dagli alunni richiedenti e dai docenti nelle cui ore si svolge; l'assemblea di classe viene di volta in volta tenuta in diversi giorni della settimana, durante l'anno scolastico;
- 3) è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese; non possono aver luogo assemblee durante il mese conclusivo dell'anno scolastico;
- 4) la richiesta va presentata al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, che non concederanno assemblee le cui richieste non abbiano ottemperato alla regolamentazione di cui sopra;
- 5) il docente in servizio potrà restare in aula e collaborare per (l'ordinato svolgimento dei lavori).

Qualora ravvisi l'impossibilità di un ordinato svolgimento, potrà in qualunque momento sospendere l'assemblea stessa.